

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

con richiesta cautelare di sospensiva ex art. 55 c.p.a.

Per:

- 1) **Di Benedetto Paola Elena Maria**, nata a Catania il 19 febbraio 1995, residente ad Acicastello (CT), via Nino Martoglio 31, codice fiscale DBN PLN 95B59 C351W;
- 2) **Puleo Maria**, nata a Catania il 16 maggio 1995, residente a Misterbianco (CT), via Palestro 6, codice fiscale PLU MRA 95E56 C351P;
- 3) **Ruccella Roberta**, nata a Catania il 7 giugno 1995, residente a Regalbuto (EN), via G.F. Ingrassia 22, codice fiscale RCC RRT 95H47 C351H;
- 4) **Cuva Gloria**, nata a Catania il 23 ottobre 1994, residente a Sant'Agata Li Battiati (CT), via Madonna di Fatima 7/D, codice fiscale CVU GLR 94R63 C351Z;
- 5) **Caruso Andrea**, nato a Catania il 15 dicembre 1995, residente a Misterbianco (CT), Piazza Indipendenza 6, codice fiscale CRS NDR 95T15 C351J;

rappresentati e difesi, giuste procure a margine del presente atto, dall'Avv. Giovanni Ferraù (codice fiscale FRR GNN 73R19 C351L) del Foro di Catania, il quale dichiara ex artt. 133, 136 e 176 c.p.c. di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al fax 095.551020 ovvero all'indirizzo pec giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it;

ricorrenti

CONTRO

- 1) Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in via dei Portoghesi 12, Roma;

- 2) L'Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore *pro tempore*, con sede in Piazza Università n. 2, Catania; **resistenti**

E NEI CONFRONTI DI

- 1) **Schirò Luca**, nato a Cremona il 5 novembre 1995, residente a Catania in via Monsignor Domenico Orlando n. 15, cod. fisc. SCH LCU 95S05 D150X;

controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO, previa misura cautelare,

- del **test di ammissione** ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015, per le ragioni sotto evidenziate;
- dell'**elenco contenente i punteggi** riportati dai candidati, pubblicato sul sito del MIUR in data 22 aprile 2014, nella parte relativi agli odierni ricorrenti;
- della **graduatoria nominativa unica** pubblicata sul sito del MIUR in data 12 maggio 2014, nella parte in cui assegnano ai ricorrenti i seguenti punteggi:

- 1) **Di Benedetto Paola Elena Maria** punti 23.70;
- 2) **Puleo Maria** punti 25.90;
- 3) **Ruccella Roberta** punti 26.40;
- 4) **Cuva Gloria** punti 28.60;
- 5) **Caruso Andrea** punti 27.40

anziché i maggiori punteggi e le differenti collocazioni per come *infra*;

- e di **tutti i successivi e/o presupposti provvedimenti**;

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto dei ricorrenti a vedersi ammessi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, **anche in sovrannumero** per l'anno accademico 2014/2015, presso l'Università degli Studi di Catania, Facoltà indicata quale prima scelta.

FATTO

In data 8 aprile 2014, i ricorrenti partecipavano al test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, presso la sede dell'Università degli Studi di Catania.

Lo svolgimento della prova veniva connotato, tanto nella sede di Catania, quanto nelle altre sedi, da molteplici anomalie, tali da porre fortemente in discussione la regolarità e la trasparenza dell'intera procedura selettiva.

Nella sede di Catania, una prima irregolarità si registrava al momento della sistemazione dei candidati nelle aule.

Difatti, in spregio alle disposizioni ministeriali e di Ateneo disciplinanti lo svolgimento della prova, i candidati non venivano distribuiti “per età anagrafica” ma, all'interno di ogni settore, erano **lasciati liberi di sedersi dove desideravano, in quanto non si era provveduto ad una previa assegnazione dei posti.**

Tale circostanza, oltre a generare confusione ed incertezza tra i candidati, poneva fortemente in dubbio la trasparenza e la correttezza dello svolgimento delle prove.

Successivamente, venivano distribuiti i plichi con l'occorrenza per l'espletamento dei test, tra cui le schede anagrafiche, alla compilazione delle quali si consentiva di procedere **solo una volta iniziato il decorso del tempo assegnato per lo svolgimento della prova** (100 minuti), pertanto così riducendo il tempo già esiguo messo a disposizione dei candidati per la soluzione dei quesiti.

Allo scadere del tempo si procedeva a ritirare le penne ai candidati; tuttavia, alcuni di loro, muniti di penne proprie, continuavano a compilare i test: ciò, nell' assoluta inerzia del personale di sorveglianza.

Altra macroscopica anomalia si verificava al momento della consegna dei compiti ai commissari: difatti, in spregio a quanto espressamente previsto dalle direttive ministeriali e di Ateneo, il secondo modulo di risposte, NON utilizzato dai candidati e NON destinato al CINECA, non veniva annullato ma riposto in una busta aperta e consegnato insieme al compito svolto.

Anomalie altrettanto gravi si registravano anche in altre sedi di Università.

Fra tutte, si riporta l'eclatante episodio verificatosi presso l'Ateneo di Bari, ove il giorno della prova veniva scoperto un pacco manomesso, dal quale risultava l'assenza di un plico.

Nonostante la gravità dell'accaduto, il MIUR decideva di non procedere all'annullamento della prova, ritenendone la regolarità; risulta, tuttavia, quantomeno singolare che, tra i primi classificati in graduatoria, 6 studenti provengano proprio dell'Ateneo barese.

Altra discutibile anomalia interessava l'Università Tor Vergata di Roma, ove due candidate, riportanti lo stesso cognome e codici identificativi consecutivi (quindi, sedute durante la prova l'una accanto all'altra) conseguivano identici punteggi in ogni singola sezione dei test :

Giacalone Alessia	27MP40012	49.80	19.30	1.50	11.10	7.80	10.10
-------------------	-----------	-------	-------	------	-------	------	-------

Giacalone Asia	27MP40013	49.80	19.30	1.50	11.10	7.80	10.10
----------------	-----------	-------	-------	------	-------	------	-------

Tale discutibile "casualità" induce a dubitare fortemente della trasparenza dello svolgimento delle prove.

In ogni caso, non può non notarsi che le candidate, pur riportando date di nascita non vicine fra loro, fossero sedute l'una accanto all'altra, in spregio a quanto, espressamente, disposto dalle disposizioni ministeriali per le quali i candidati "in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezion fatta per i gemelli" (D.M. del 5 febbraio 2014, n. 85, all. 1, art. 9).

In definitiva, la prova si svolgeva in un diffuso clima di irregolarità e disorganizzazione, tali da comprometterne seriamente la trasparenza e la correttezza.

Oltre a ciò, **sorgono gravi dubbi sulla corretta formulazione dei quiz somministrati ai candidati.**

Va precisato che la prova di ammissione, da svolgersi entro un tempo di 100 minuti, consisteva nella soluzione di sessanta quesiti correlati da cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato doveva individuare l'unica esatta (art. 4 D.M. citato).

Orbene, in base al parere tecnico redatto da esperti del settore, **le seguenti domande risultano formulate in maniera errata e/o ambigua:**

“26. La definizione del XX secolo come “secolo breve” è di:

- A) Eric J. Hobsbawn
- B) Ernesto Galli della Loggia
- C) Giovanni Sabbatucci
- D) Max Weber
- E) Michel Foucault”.

La risposta indicata come corretta dal Ministero è la A.

Tuttavia, il cognome è stato scritto in maniera scorretta (riporta una “n” finale anziché una “m”).

Tale errore può avere indotto i candidati a non rispondere nel timore che il nominativo indicato fosse volutamente errato.

“27. Quale tra i seguenti abbinamenti scienziato- campo scientifico NON è corretto?

- A) Mario Capecchi- chimica
- B) Enrico Fermi- fisica nucleare
- C) Riccardo Giacconi- astronomia
- D) Rita Levi Montalcini- neurologia
- E) Camillo Golgi- istologia”

La risposta indicata come corretta dal Ministero è la A.

Tuttavia, si tratta di un grossolano errore, posto che Mario Capecchi è, notoriamente, un chimico.

Lo stesso premio nobel per la medicina 2007, chiamato in causa nella vicenda, in una mail scritta ad una studentessa palermitana bocciata al test d'ingresso, ha chiarito: “mi occupo di chimica, genetica e biologia molecolare. Mi considero un chimico” (giornale “La Sicilia” del 17 giugno 2014).

È evidente che, anche in tal caso, la domanda presenta poca chiarezza e ambiguità tale da doverla considerare forviante.

“29. In quale riga sono correttamente riportate le funzioni relative ad ogni struttura anatomica indicata in colonna?

	Midollo allungato	Ipofisi	Cervello	Cervelletto
1	Controlla ritmo cardiaco e respirazione	Produce l'ormone FSH	Coordina equilibrio	Controlla emozioni
2	Coordina equilibrio	Controlla le emozioni	Controlla ritmo cardiaco e respirazione	Produce l'ormone ADH
3	Controlla ritmo cardiaco e respirazione	Produce l'ormone ADH	Controlla emozioni	Coordina equilibrio

4	Controlla emozioni	Coordina equilibrio	Produce l'ormone ADH	Controlla ritmo cardiaco e respirazione
5	Coordina equilibrio	Controlla ritmo cardiaco e respirazione	Controlla emozioni	Produce l'ormone FSH

- A) Riga 3
- B) Riga 1
- C) Riga 2
- D) Riga 4
- E) Riga 5”.

La risposta indicata dal Ministero come corretta è la A.

Tuttavia, la risposta C è quella che si avvicina maggiormente alla correttezza. In realtà, se ci fosse stata l'opzione “nessuna riga è corretta”, allora sarebbe stata quella la risposta esatta. La domanda risulta formulata male, in quanto l'ormone ADH è rilasciato dall'ipofisi in circolo (= secreto) ma è prodotto dall'ipotalamo che fa parte del cervello.

Tale asserzione costituisce un ulteriore elemento che ha determinato, per come meglio specificato, quell'effetto disorientante che mina la regolarità del test in questione.

“31. Alcune sostanze utilizzate nella cura per il cancro non permettono il disassemblamento del fuso mitotico. In quale delle seguenti fasi si arresta la mitosi a seguito del trattamento con tali sostanze?

- A) Metafase
- B) Interfase
- C) Profase
- D) Anafase
- E) Telofase”.

La risposta indicata come corretta dal Ministero è la A.

Tuttavia, la complessa formulazione della domanda ha potuto indurre in errore i candidati, atteso che, secondo la disciplina in materia, il disassemblamento si ha nell'anafase (risposta D), mentre qualora i farmaci non permettano il disassemblamento, il blocco si verifica nella fase precedente, ossia in metafase (risposta A).

“32. Quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di luce?

1. NADH

2. FADH₂

3. NADP⁺

A) Tutte

B) Solo 1 e 2

C) Solo 2 e 3

D) Solo 3 e 1

E) Nessuna”.

La risposta indicata dal Ministero come corretta è la A.

Tuttavia, la domanda risulta formulata in maniera ingannevole ed erranea.

Difatti, i candidati possono essere stati indotti a pensare al processo di fotosintesi, il quale non avviene in assenza di luce. In ogni caso, le cellule compiono il ciclo di Krebs e producono NADH e FADH₂. Pertanto, la risposta corretta dovrebbe essere la B e non la A.

“ 36. In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica?

1. Cloroplasto

2. Mitocondrio

3. Nucleo

A) Solo 1 e 2

B) Solo 1 e 3

C) Solo 2 e 3

D) Tutti

E) Nessuno”.

La risposta indicata dal Ministero come corretta è la A. Tuttavia, la domanda risulta formulata in maniera scorretta.

Difatti, la sintesi proteica avviene “solitamente” nel citoplasma grazie ai ribosomi.

Dunque, la risposta più corretta sarebbe stata la E o, al limite, la D.

Pertanto i candidati, cui era stato assegnato un tempo esiguo (100 minuti) per lo svolgimento di una prova di per sé alquanto complessa, si sono dovuti cimentare con numerosi quesiti formulati in maniera quantomeno ambigua, se non addirittura errata.

Da tale circostanza è scaturito un **c.d. effetto disorientante**, come appresso si specificherà.

In data 22 aprile 2014 venivano pubblicati, nella apposita sezione del sito internet del MIUR, i punteggi conseguiti da ciascun candidato, mentre in data 12 maggio 2014 veniva pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa.

Nell’ambito della stessa, i ricorrenti si collocavano nel modo seguente:

- 1) **Di Benedetto Paola Elena Maria**, con **23.70 punti**, in posizione n. 28352;
- 2) **Puleo Maria**, con **25.90 punti**, in posizione n. 23662;
- 3) **Ruccella Roberta**, con **26.40 punti**, in posizione n. 22619;
- 4) **Cuva Gloria**, con **28.60 punti**, in posizione n. 18431;
- 5) **Caruso Andrea**, con **27.40 punti**, in posizione n. 20741.

La suddetta graduatoria è illegittima e va annullata, nella parte in cui assegna ai ricorrenti i punteggi di cui sopra, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. **Irregolarità della procedura concorsuale. Violazione di legge (D.M. 5 febbraio 2014 n. 85 e Bando dell’Ateneo di Catania del 7 febbraio 2014).**

Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra i candidati. Violazione del dovere di vigilanza.

La procedura selettiva *de qua* è stata connotata da una diffusa illegittimità, sotto i profili della **violazione di legge** e dell'**eccesso di potere**.

Difatti, dalla descrizione dei fatti contenuta in narrativa, emerge come l'intero svolgimento della prova sia stato caratterizzato da **continue violazioni delle disposizioni dettate a livello ministeriale** (D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 e relativi allegati) **e di Ateneo** (Bando di ammissione ed iscrizione al 1° anno dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, Architettura e Ingegneria edile- architettura, pubblicato dall'Università degli Studi di Catania in data 7 febbraio 2014).

Come noto, “il principio relativo all'intangibilità delle prescrizioni della *lex specialis* della procedura selettiva (decreto ministeriale e Bando di Ateneo) ha **valore assoluto** ed è posto a garanzia della **trasparenza** dell'azione amministrativa e della ***par condicio*** dei concorrenti. Ne deriva che, una volta fissate, tali prescrizioni non possono essere disapplicate” (*TAR Roma, Lazio, sez. I, 3 febbraio 2014, n. 1260*).

Ne consegue la illegittimità dell'intera procedura concorsuale **per violazione di legge**.

Nello specifico, sono state reiteratamente violate le disposizioni di cui all'**art. 9 dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale del 5 febbraio 2014 n. 85**, norma che disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento della prova.

Ai sensi del citato art. 9, lett. d), “**i candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli**”: tale disposizione, la cui *ratio* è garantire il rispetto della *par condicio* tra i candidati, è stata violata tanto a Catania quanto in altre sedi, fra cui l'Università Tor Vergata di Roma atteso che, come sopra descritto, le sistemazioni nei posti sono state rimesse **al mero arbitrio dei concorsisti**.

Tale circostanza ha, senza dubbio, favorito alcuni candidati rispetto ad altri, come dimostra palesemente il singolare episodio verificatosi a Tor Vergata.

È stato, altresì, violato il combinato disposto di cui agli artt. 9 lett. j) e 10 laddove si precisa che “il secondo modulo di risposte NON destinato al CINECA” e non utilizzato, **va annullato** e conservato dall’Università.

Al contrario, il modulo suddetto NON è stato annullato in presenza dei candidati, ma consegnato alla Commissione, all’interno di una busta aperta.

Tale circostanza costituisce fonte di dubbi sulla trasparenza dell’operazione concorsuale.

Ancora, i fatti verificatisi presso l’Università di Bari concretizzano una palese violazione dell’**art. 4** dell’Allegato 1 al citato D.M., ai sensi del quale **“ciascuna Università adotta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all’atto dello svolgimento della prova di ammissione”.**

Ignorando il grave episodio di manomissione verificatosi a Bari, il MIUR ha consentito che si verificasse una **palese violazione di legge**, così “facendo salva” una procedura dalla discutibile trasparenza e regolarità.

Più in generale, si è registrata una **diffusa irregolarità dell’intera procedura**, la quale è stata connotata da **gravi violazioni dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento**, cui l’*agere* amministrativo deve conformarsi *ex art.* 97 Cost. e art. 1 L. 241/1990, nonché di **parità di trattamento** di cui agli artt. 3, 33 e 34 Cost.

Inoltre, il comportamento tenuto dai Commissari, in specie presso la sede di Catania, ha determinato evidenti violazioni dei doveri di vigilanza loro imposti *ex lege*.

- 2. Formulazione ambigua e/o errata dei quesiti somministrati. “Effetto disorientante”. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza della procedura selettiva. Lesione del principio di affidamento al corretto svolgimento della prova.**

La prova somministrata ai candidati conteneva diversi quesiti dalla formulazione ambigua e, in alcuni casi, del tutto errata.

In relazione ad alcune domande, nessuna delle opzioni indicate risultava corretta (si vedano i quesiti nn. 26 e 29) o, al contrario, più risposte risultavano possibili (si veda la n. 32); in relazione ad altre, la risposta indicata come corretta dal MIUR non appare condivisibile.

Tale circostanza ha prodotto gravi **effetti disorientanti** sui candidati, i quali avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale secondo la quale la prova di ammissione consiste “nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate” (D.M. del 5 febbraio 2014, n. 85, art. 4).

Il c.d. **effetto disorientante** ha determinato per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande “con conseguente illogicità rispetto ai parametri della prova e violazione delle regole dettate per la procedura” (*TAR Liguria, sez. II, 23 gennaio 2009, n. 115*).

È indubbio che “un sistema selettivo, quale quello utilizzato per l’ammissione su base nazionale per i corsi di laurea a numero programmato di medicina, basato su due domande errate e su un numero non trascurabile di domande non correttamente formulate, non può ritenersi idoneo a limitare il diritto allo studio e a porsi come giusto filtro delle aspirazioni professionali dei giovani candidati” (*TAR Roma- Lazio, sez. III, 18 giugno 2008, n. 5986*).

Pertanto, risulta evidente la illegittimità della graduatoria di merito nella parte in cui, nell’attribuire ai ricorrenti i rispettivi punteggi, ha tenuto conto delle risposte relative ai quesiti suddetti.

L’intera procedura selettiva e le conseguenti graduatorie, oggetto di impugnativa, risultano palesemente viziate per **eccesso di potere**, sotto i profili della **illogicità manifesta** e della **irragionevolezza**.

In specie, si è verificata un'ingiusta discriminazione tra i candidati, in riferimento a quanti si sono utilmente collocati in graduatoria non avendo dedicato tempo a rispondere ai quesiti suddetti o avendo, causalmente, risposto in maniera esatta.

Una corretta valutazione delle posizioni dei candidati, pertanto, **non dovrebbe tener conto dei punti loro detratti a causa delle risposte errate o omesse relativamente ai quesiti “viziati”**, ma considerare tali risposte **tutte corrette**.

Piuttosto, in relazione ai suddetti quesiti, si dovrebbero attribuire ai candidati, +1,90 punti per ogni risposta errata e +1,50 punti per ogni risposta omissa.

Soltanto tale criterio, difatti, potrebbe “sanare” la illegittimità di una prova siffatta nella quale i candidati, a causa di numerosi quesiti mal posti, hanno subito una deconcentrazione a danno della risposta agli altri quesiti, oltre che un'attribuzione di punteggio palesemente erronea.

Ne deriva che i punteggi degli odierni ricorrenti vanno rideterminati nel seguente modo:

- 1) **Di Benedetto Paola Elena Maria 30.90 punti** anziché 23.70;
- 2) **Puleo Maria 34.60 punti** anziché 25.90;
- 3) **Ruccella Roberta 34,70 punti** anziché 26.40;
- 4) **Cuva Gloria 36,90 punti** anziché 28.60;
- 5) **Caruso Andrea 37,20 punti** anziché 27.40;

con conseguente variazione delle posizioni in graduatoria dai medesimi riportate.

3. Sull'interesse ad agire e sul diritto dei ricorrenti ad accedere al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014-2015.

L'esigenza di ripristinare la legalità amministrativa, reiteratamente violata nella procedura selettiva *de qua*, va conciliata con i principi di **conservazione degli atti giuridici**, di **economicità dell'azione amministrativa** e di divieto di **aggravamento del procedimento**.

Pertanto, nonostante la palese illegittimità della procedura selettiva, non si chiede la totale vanificazione del test d'ingresso, ma una riforma dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti nella parte in cui assegnano loro i relativi punteggi, come sopra indicati.

Difatti, “in materia di procedure di gara, occorre tenere presente che **il canone fondamentale è quello della conservazione degli atti giuridici**, operante in tutti i settori dell'ordinamento, ma che nel diritto amministrativo assume una valenza rafforzata, in relazione alle specifiche regole di economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento, per cui **la concreta portata dell'annullamento va circoscritta, rigorosamente, soltanto agli atti effettivamente toccati dalle accertate illegittimità**”(Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2009, n. 3284).

In specie, l'attribuzione di un ulteriore punteggio per le domande “mal formulate” consentirebbe ai ricorrenti, anche in vista degli scorrimenti di graduatoria, di poter essere collocati utilmente per l'ammissione ai corsi di laurea per i quali hanno presentato domanda, anche in sovrannumero.

4. Domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati ex art. 55 c.p.a.

Alla luce delle considerazioni svolte, devono ritenersi sussistenti le condizioni per ottenere, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Mentre sul *fumus boni iuris* ci si riporta a quanto sopra affermato, sul *periculum in mora* appare di tutta evidenza come si tratti di una chiara ipotesi di ***periculum in re ipsa***, in quanto la mancata immatricolazione dei ricorrenti entro i termini utili comporterebbe loro un pregiudizio irreparabile.

I candidati, difatti, si vedrebbero privati del diritto di seguire le lezioni e, conseguentemente, di sostenere i relativi esami del primo anno di corso di laurea.

Alla sospensione dei provvedimenti negativi dovrà, pertanto, corrispondere un impulso giudiziario positivo sull'*iter* del procedimento amministrativo (c.d. cautelare atipica) con

conseguente ammissione, con riserva, al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Catania, indicato quale prima scelta, mediante immatricolazione condizionata all'esito del giudizio di merito, **anche in soprannumero**.

In ultimo, si consideri che il *sacrificio* richiesto alla P.A. è minimo rispetto al pregiudizio che subirebbero le ricorrenti dalla mancata positiva pronuncia cautelare.

In relazione a quanto sopra dedotto,

PIACCIA

All'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis*,

- **In via cautelare, sospendere** i provvedimenti impugnati ai fini della tutela dei diritti dei ricorrenti e disporre la loro immediata ammissione, con riserva in soprannumero, al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Catania;
- **Nel merito**, riconoscere l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, dichiararne l'annullamento nella parte in cui assegnano ai ricorrenti i rispettivi punteggi:

- 1) **Di Benedetto Paola Elena Maria** 23.70;
- 2) **Puleo Maria** 25.90;
- 3) **Ruccella Roberta** 26.40;
- 4) **Cuva Gloria** 28.60;
- 5) **Caruso Andrea** 27.40;

piuttosto che i maggiori e differenti punteggi, come sopra riportati, che avrebbero potuto consentire loro, anche in virtù degli scorrimenti in graduatoria, di collocarsi in posizione utile all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

- Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Il valore della presente controversia ai fini del contributo unificato è indeterminabile.

Si offrono in comunicazione:

- 1) Elenco punteggi conseguiti dai candidati pubblicato in data 22 aprile 2014;
- 2) Graduatoria unica del corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria pubblicata in data 12 maggio 2014;
- 3) Relazione tecnica.

Catania, 13 giugno 2014

Avv. Giovanni Ferraù

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.